

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 13 luglio 2022, n. 118

Autorizzazione allo scarico nel mare Adriatico, tramite condotta sottomarina, delle acque reflue effluenti dall'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di "Rodi Garganico". D.Lgs. n.152/2006 e L.R.n.18/2012.

il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 1424 del 01/09/2021;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;

- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019,
- il RR n. 13/2017 *"Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani"* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;

PREMESSO CHE:

- l'allora competente Provincia di Foggia, con Determina Dirigenziale n. 33 del 26/03/2004, ha rilasciato, in favore del Sindaco del Comune di Rodi Garganico, l'autorizzazione allo scarico a mare, tramite condotta sottomarina, delle acque reflue effluenti dall'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di "Rodi Garganico", ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo n.152/2006; l'autorizzazione veniva rilasciata dopo l'entrata in esercizio della nuova configurazione impiantistica realizzata con i lavori di adeguamento al D.Lgs. 152/99 conclusi il 30/05/2003 (coma da nota di Aqp prot.8536 del 03/06/2003);
- a seguito della realizzazione della rete fognante della frazione di San Menaio di Vico del Gargano e del suo collegamento al depuratore di Rodi Garganico 1, il sindaco pro tempore del Comune di Rodi Garganico, con nota prot. 8294 del 09/08/2004, ha chiesto alla Provincia di Foggia di integrare l'autorizzazione allo scarico rilasciata con DD n 33 del 26/03/2004;
- il Comune di Rodi Garganico, con nota prot. 6999 del 24/04/2007, ha chiesto all'allora competente Provincia di Foggia il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico concessa nel 2004; a tale nota ha fatto seguito una nuova richiesta di rinnovo del titolo autorizzativo a firma congiunta dei sindaci di Rodi Garganico e di Vico del Gargano (con riferimento alla sola frazione di San Menaio), giusta nota prot. 4073 del 26/04/2010;
- a seguito dell'entrata in vigore della LR n. 18/2012, la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, sempre a firma congiunta dei sindaci dei predetti Comuni, è stata rivolta alla Regione Puglia, giusta nota prot. 5367 del 15/05/2013;
- il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia, con nota prot. 3492 del 30/07/2012 ha chiesto alla Provincia di Foggia la documentazione tecnica degli impianti di depurazione ricadenti nel proprio ambito territoriale;
- la Provincia di Foggia, con nota prot. 833389 del 18/11/2013, ha trasmesso alla Regione Puglia la documentazione amministrativa relativa agli impianti di depurazione di sua competenza, ritenuta carente ai fini istruttori;
- il Servizio tutela delle acque della regione Puglia, con nota n. 5642 del 10/12/2013, ha chiesto ad AQP la documentazione tecnica integrativa, al fine di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
- l'AQP, con nota prot. 60757 del 18/06/2014, ha trasmesso la documentazione richiesta dalla Regione;
- questa Sezione, con nota prot. 2861 del 11/04/2017, ha chiesto ad AQP di trasmettere l'aggiornamento di alcuni documenti tecnici utili ai fini istruttori;
- nel 2018, si sono succedute una serie di interlocuzioni tra la Sezione, l'AIP e l'AQP finalizzate a conoscere lo stato di avanzamento della redazione di uno studio di fattibilità inerente alla delocalizzazione dell'impianto;
- l'AQP, con nota prot. 80810 del 02/08/2018, ha trasmesso la documentazione aggiornata richiesti dalla Regione;
- l'AQP, con nota prot. 126338 del 12/12/2018, acquisita in atti al prot. 14264 del 14/12/2018, ha trasmesso il Piano di Gestione ai sensi del RR n. 13/2017;
- la Regione, con DGR 1052 del 02/07/2020, ha modificato le previsioni del PTA relativamente agli agglomerati serviti dai due depuratori di Rodi Garganico 1 e 2 Marine, creando un unico agglomerato e prevedendo la realizzazione di un unico impianto consortile in sostituzione di questi ultimi e di quello di Ischitella;
- l'AIP, dopo aver acquisito il progetto di fattibilità tecnico economico inerente al nuovo depuratore consortile da AQP, ha indetto la conferenza di servizi preliminare ex art. 14 comma 3 della L. 241/90, al

fine di acquisire dai soggetti interessati le condizioni per ottenere sul progetto definitivo le necessarie autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominate; la determinazione conclusiva della cds è stata trasmessa da AIP con nota prot 3243 del 24/06/2021;

ATTESO CHE:

- dagli elaborati e dalla documentazione prodotta agli atti di questo Servizio, si rileva che l'impianto di depurazione in esame è dimensionato per trattare un carico organico di circa 25.000 AE ed una portata media di 125 mc/h; l'impianto, al pari di quello di "Rodi Garganico 2 Marine" sarà oggetto di un intervento di delocalizzazione/potenziamento (P1635);
- lo scarico è assoggettato ai limiti di cui alla tab. 1 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., nonché ai limiti di tab. 3 del medesimo allegato, applicabili in presenza di scarichi di acque di processo in fogna nera;
- le acque reflue depurate, in uscita dall'impianto, sono convogliate tramite un collettore emissario della lunghezza di circa 280 m alla condotta sottomarina a servizio dell'impianto in oggetto, per essere poi rilasciate nel Mare Adriatico nel punto di scarico avente le seguenti coordinate nel sistema UTM WGS84 33N: 571.621,14 E, 4.644.099,13 N; (41°56'44,22"N, 15°51'50,64"E – nel sistema WGS84);
- Il processo depurativo è del tipo a fanghi attivi, con stabilizzazione aerobica dei fanghi e loro disidratazione meccanica;
- La filiera di trattamento attualmente presente è la seguente:

Linea acque

- Grigliatura grossolana e fine;
- Equalizzazione (due vasche);
- Chiariflocculazione di emergenza;
- Sedimentazione primaria (due sedimentatori circolari);
- Comparto Biologico (predenitrificazione e ossidazione/nitrificazione su due linee);
- Sedimentazione secondaria (tre sedimentatori circolari);
- Disinfezione finale con ipoclorito di sodio;

Linea fanghi

- Stabilizzazione aerobica;
- Post-ispessimento;
- Disidratazione meccanica;
- Letti di essiccamento di emergenza;
- il PTA 2009-2015 aveva previsto inizialmente un carico organico generato (COG) dall'agglomerato di Rodi Garganico pari a 19.143 AE, una potenzialità dell'impianto di depurazione pari a 23.000 AE e lo scarico in mare mediante condotta sottomarina nel rispetto dei valori limite di tab. 1;
- Il PTA 2015-2021 ha confermato il dato di COG dell'agglomerato di Rodi Garganico (19.100 AE) aggiornando il dato della potenzialità del depuratore pari a 25.000 AE (potenzialità massima 30.000 AE); a tale previsione ha fatto seguito la richiamata DGR 1052 del 02/07/2020 che ha modificato gli agglomerati serviti dagli impianti di "Rodi Garganico 1 e 2 Marine", prevedendo la realizzazione di un nuovo depuratore consortile;
- in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2020, è emerso che gli AE serviti si siano attestati su 7.658 e che il volume annuo trattato sia stato pari a 530.700 mc/anno (1.454 mc/giorno ~ 60 mc/ora);
- dall'esame degli esiti degli accertamenti analitici condotti da Arpa Puglia sull'effluente depurato (annualità 2020, 2021 e primo trimestre 2022) è emerso un sostanziale rispetto dei valori limite allo scarico dei parametri di tab. 1 e tab. 3 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006, fatta eccezione per i seguenti superamenti: nel 2020, su 10 accertamenti analitici condotti da Arpa, sono stati accertati 2 superamenti di "E. Coli" e un superamento dell'Azoto Ammoniacale;
- dall'esame dei bollettini mensili sulla qualità delle acque di balneazione redatti da Arpa Puglia durante le stagioni balneari del 2020, 2021 e aprile – maggio 2022, non sono stati rilevati superamenti delle soglie microbiologiche (Enterococchi intestinali ed E. Coli) di cui al D.Lgs. 116 del 30/05/2008 e DM 30/03/2010 e ss.mm.ii. in tutto il paraggio di Rodi Garganico;

- l'area costiera di Rodi Garganico non è oggetto del monitoraggio di *Ostreopsis ovata*;

VISTO INOLTRE CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- La piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Responsabile della P.O.
“Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”
Dott. Pierelli Emiliano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE

sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”, ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale,

DETERMINA

1. **di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di adottare**, ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., dell'art. 22 della Legge Regionale n.18 del 3 luglio 2012, ed in favore di AQP, l'autorizzazione allo scarico del depuratore a servizio dell'agglomerato di Rodi Garganico, mediante condotta sottomarina, nel punto di scarico ha le seguenti coordinate nel sistema UTM WGS84 33N: 571.621,14 E, 4.644.099,13 N; (41°56'44,22”N, 15°51'50,64”E – nel sistema WGS84);
3. **di stabilire che** l'autorizzazione allo scarico avrà validità di **4 (quattro) anni** decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 anno prima della scadenza, l'AQP Spa, dovrà inoltrare alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto; lo scarico, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
4. **di stabilire che l'AQP osservi** le seguenti prescrizioni:
 - a) **entro 30 giorni** dalla notifica del presente atto dovrà trasmettere:
 - il piano di manutenzione della condotta sottomarina e l'attestazione di efficienza funzionale della stessa;
 - il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto;
 - Attestazione di avvenuta installazione e funzionalità degli autocampionatori e dei misuratori di portata in ingresso/uscita;
 - b) **entro 180 giorni** dalla notifica del presente atto dovrà redigere e trasmettere, alla Regione ed ARPA, il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate all'allegato C6 – Gestione degli scarichi del RR n.13/2017; il PM dovrà essere validato da Arpa Puglia;
 - c) l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 1 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. ed **i valori limite di tab. 3 “scarico in acque superficiali”, per quei**

- parametri che le attività produttive possono scaricare in fogna (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico con E. Coli max 5.000 ufc/100 ml)**, ai sensi delle disposizioni di cui al suddetto allegato 5 del TUA, qualora nella rete di fognatura nera vengano convogliati anche reflui di natura industriale, debitamente autorizzati e disciplinati dal gestore del SII;
- d) nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, l'AQP Spa dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto 4c), potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, soprattutto per tutti quei parametri che il presidio depurativo comunale non è in grado di trattare, portandoli al disotto dei valori limite *ex lege* previsti;
- e) ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovranno essere effettuati un numero **minimo** di autocontrolli sull'effluente depurato almeno pari a 12 all'anno per i parametri di tab. 1, di cui 3 comprensivi dei parametri di tab. 3 "scarico in acque superficiali" (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico con E. Coli max 5.000 ufc/100 ml); lo stesso numero **minimo** di autocontrolli, sul set di parametri sopra indicato, dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
- f) **in attesa della validazione del PM**, dovrà continuare ad effettuare il monitoraggio della qualità delle acque del corpo idrico recettore durante la stagione balneare (con frequenza mensile); il set minimo di parametri da analizzare sarà il seguente: **PH, temperatura, Azoto Totale (come N), Fosforo Totale (come P), Enterococchi intestinali, Escherichia coli, Test di tossicità**; il monitoraggio del corpo recettore potrà essere modificato e/o integrato secondo le indicazioni che Arpa Puglia eventualmente fornirà nell'ambito del processo di validazione del Piano di Monitoraggio ai sensi del RR n. 13/2017;
- g) la comunicazione dei dati del monitoraggio sull'affluente, effluente e corpo idrico recettore avverrà con cadenza annuale, nelle more della piena operatività del PM; qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, all'Arpa Puglia, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse**;
- h) con la medesima cadenza annuale dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione e alla Sezione di Vigilanza Ambientale:
- l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
 - l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e condotta sottomarina;
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
- i) qualora il Gestore ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza e/o di gestione provvisoria o speciale, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
- j) il Gestore dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
- k) il Gestore dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni

mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;

5. di stabilire che AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni:

- a) effettui le **registrazioni e la conservazione dei documenti** previsti dal **Piano di Gestione**;
- b) attivi e renda pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
- c) adotti le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfezione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
- d) i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
- e) l'impianto dovrà essere impiegato per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (lettera c) dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico e la qualità del corpo recettore;
- f) dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- g) lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;

6. di stabilire che nella fascia di ampiezza di 500 m attorno al punto di scarico rappresentato dal diffusore della condotta sottomarina vigono i divieti di cui all'art. 9 comma 1 lettera c) del RR n. 13/2017;

7. di impegnare Arpa Puglia:

- a) sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire gli accertamenti analitici sull'effluente depurato, prevedendo 12 campionamenti minimi su base annuale, di cui **3 su tutti i parametri di tab. 3 all. V parte III del TUA** (E. coli 5.000 UFC/100 ml);
- b) a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
- c) a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale;

8. di impegnare l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;

- 9. di impegnare** i Comuni di Rodi Garganico e di Vico Garganico (per la frazione di San Menaio), la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia di Foggia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;
- 10. di impegnare** i Comuni di Rodi Garganico e di Vico Garganico (per la frazione di San Menaio) ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, in relazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.36 del 20/07/94 e alla DGR n.3819 del 06/10/84, e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ove viene sancito il divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;
- 11. di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
- 12. di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
- 13. di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
- 14. di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
- 15. di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
- 16. di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia ed ai Comuni di Rodi Garganico e di Vico Garganico (per la frazione di San Menaio);
- 17. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente atto, composto da n. 10 fascie viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

Il presente provvedimento, sarà:

- a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;

- d) inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia ed ai Comuni di Rodi Garganico e di Vico Garganico (per la frazione di San Menaio);
- e) pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia e sul portale Amministrazione Trasparente;
- f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Ing. Andrea Zotti